

REGOLAMENTO (CEE) N. 1727/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993**

che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e ai bilanci previsionali di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali; che per garantire tale fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e sotto il profilo del prezzo e provvedendo a salvaguardare la quota dell'approvvigionamento in prodotti provenienti dalla Comunità, l'aiuto da concedere a favore di prodotti originari del resto della Comunità è fissato ad un livello equivalente, per l'utilizzatore finale, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/93⁽⁶⁾, ha stabilito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo per i DOM; che tale bilancio consente l'interscambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti nonché, se del caso, l'aumento in corso di esercizio del quantitativo globale fissato; che, per soddisfare il fabbisogno dei DOM è risultato necessario modificare il bilancio di previsione; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 1727/92⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/93, ha stabilito, per la campagna 1992-93, il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera; che occorre pertanto stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1728/92⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/93, ha stabilito, per la campagna 1992-93, il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie; che occorre pertanto stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1993-94;

considerando che il termine per la presentazione delle domande di titoli di aiuto e l'importo della cauzione da costituire, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, rispettivamente dei regolamenti (CEE) n. 388/92 e (CEE) n. 1727/92, sono fissati, per quanto riguarda il termine, ai primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, e per quanto riguarda l'importo della garanzia a 25 ECU/t; che all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1728/92 detto termine e detta cauzione sono fissati rispettivamente ai primi dieci giorni

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 18. 6. 1993, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.